



COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE

Provincia di Catanzaro

Settore Tecnico

Via Castello – 88064 Chiaravalle Centrale (CZ) – Tel. 0967.91031 – Fax 0967.92211

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CONDUZIONE TECNICO-OPERATIVA
(CONDUZIONE, MANUTENZIONE, CONTROLLO E CUSTODIA)
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE, SITO IN CHIARAVALLE CENTRALE ALLA
LOCALITA' "CUPAGLIONE" E DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Vito Bruno Roti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

geom. Giuseppe Stefano Gulli



CAPITOLO I OGGETTO DEL SERVIZIO

ART. 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio attiene la **Gestione tecnico-operativa**, cioè la conduzione, la manutenzione, il controllo e la custodia dell'impianti di depurazione, sito in Chiaravalle Centrale alla Località "Cupaglione" e di un impianto di sollevamento, degli accessori e manufatti ad essi pertinenti ricadenti nell'ambito del territorio del Comune di Chiaravalle Centrale (CZ), al fine di conseguire l'ottimale efficienza della depurazione, il regolare smaltimento dei fanghi e dei materiali di risulta rinvenuti dai trattamenti depurativi, nonché di tutti i rifiuti rinvenuti dalle attività di manutenzione dei macchinari e dei manufatti presenti sugli impianti e relative pertinenze.

Il servizio specificatamente consiste:

1. nella conduzione, comprendente tutte le operazioni e le forniture in opera di tutti i reattivi di processo, del combustibile occorrente per il funzionamento dei gruppi elettrogeni, disidratazioni meccaniche, e di quant'altro, anche se non specificato, necessario per il corretto e continuo funzionamento degli impianti al fine di conseguire l'ottimale efficienza della depurazione e quindi il rispetto dei limiti allo scarico in conformità alla normativa di riferimento;
2. nella manutenzione ordinaria e programmata comprendente tutte le operazioni necessarie per garantire la conduzione e per mantenere ogni macchinario, apparecchiatura ed opera civile nelle migliori condizioni di conservazione, funzionalità, efficienza e continuità di esercizio, secondo idoneo programma di manutenzione;
3. nel controllo degli impianti con campionamenti ed analisi, comprendente tutte le operazioni che vanno dal prelievo dei campioni all'esecuzione delle analisi di laboratorio sui liquami, sui fanghi e sui rifiuti per la verifica della funzionalità dell'impianto allo scarico, nonché allo smaltimento dei fanghi;
4. nella custodia dell'impianto di depurazione, degli impianti di sollevamento e relative pertinenze;
5. nella conduzione, manutenzione, conservazione e miglioramento delle aree a verde, comprese le alberature interne all'impianto ed esterne ad esso, qualora queste ricadano nelle fasce di rispetto;
6. nella tenuta dei registri giornalieri, delle schede di manutenzione, del registro di carico e scarico fanghi e dello svolgimento di tutte le pratiche attinenti la gestione degli impianti;
7. nell'obbligo di esecuzione, se richiesto, dei lavori di manutenzione straordinaria, comprendente tutte le operazioni di riparazione delle apparecchiature, macchinari ed opere civili o parti di essi esistenti negli impianti che dovessero presentare disfunzioni per guasti, rotture, usura eccessiva o altro;
8. nel trasporto e nello smaltimento, nel rispetto della normativa di riferimento, dei fanghi, delle sabbie e dal vaglio rinvenuti dai trattamenti depurativi, nonché di tutti i rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione dei macchinari e dei manufatti presenti sugli impianti e relative pertinenze, nei luoghi individuati dall'Appaltatore e secondo le norme vigenti in materia di smaltimenti;

Il presente capitolato ha per oggetto la conduzione tecnica ed operativa dell'impianto di trattamento delle acque reflue sito nel Comune di Chiaravalle Centrale e dell'impianto di sollevamento presente.

Nel prosieguo il Comune di CHIARAVALLE CENTRALE sarà indicato con la dizione Ente, l'Assuntore del servizio con la dizione Appaltatore.

Nel prosieguo per apparecchiature si intenderanno sia le apparecchiature elettromeccaniche che i macchinari e gli strumenti di misura, di controllo e di ogni altro tipo, comprese le riserve di qualsiasi genere, per opere civili si intenderanno le vasche, i fabbricati, le recinzioni, le sistemazioni dei piazzali e strade interne e così via.

Gli obblighi dell'Appaltatore sono estesi a tutte le opere civili, alle apparecchiature ed alle aree a verde ed alle barriere arboree ricadenti nelle aree dell'impianto di depurazione, nonché di quelle accessorie, pertinenze ed aree di rispetto, anche se esterne, purché facenti parte integrante delle precedenti, il tutto con le modalità previste nei successivi articoli del presente Capitolato.

Per quanto attiene le attività oggetto dell'appalto, l'Ente eserciterà le proprie funzioni di direzione e controllo a mezzo del Settore Tecnico.

ART. 2 - ONERI A CARICO DELL'ENTE

Sono a carico dell'Ente gli oneri relativi alla fornitura di tutta la documentazione esistente relativa agli impianti, nonché il costo dell'energia elettrica e dell'acqua.

ART. 3 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a provvedere con propria mano d'opera, mezzi ed attrezzature alla conduzione, custodia, manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione e della stazione di sollevamento di acque reflue.

Sono pertanto a suo carico :

1. il personale necessario per la gestione ed il controllo degli impianti di depurazione e della stazione di sollevamento;
2. la messa a disposizione di squadre di pronto intervento, compresi i mezzi e le attrezzature necessarie;
3. tutte le operazioni relative alla gestione ordinaria, compresa la fornitura dei mezzi d'opera, dei materiali di consumo, del polielettrolita necessario per la disidratazione dei fanghi, dei detergenti-disinfettanti per la pulizia degli impianti e per l'igiene del personale, dei prodotti per la derattizzazione e disinfestazione, dell'ipoclorito di sodio per la disinfezione dell'effluente, della fornitura di quanto necessario per il funzionamento dell' impianto;
4. per la stazione di sollevamento dovrà essere garantita minimo n. 2 (due) pulizie della vasca una delle quali da effettuarsi entro il 30 maggio di ogni anno, smaltimenti compresi;
5. tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e programmata;
6. tutti i materiali necessari per la manutenzione ordinaria e programmata;
7. la compilazione del libro giornale, delle schede e dei libretti di manutenzione;
8. la fornitura e la compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti;
9. la stesura entro i termini previsti dalla legge della dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD) sottoscritta dall'Appaltatore per compilazione e dall'Ente in qualità di dichiarante;
10. la predisposizione dei piani di sicurezza e di quant'altro previsto dalle vigenti norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;
11. i controlli chimici, fisici, biologici secondo quanto previsto all'art. 26 del presente Capitolato;
12. la presentazione all'Ente dei reperti analitici regolarmente firmati da un tecnico dell'impresa e delle relazioni secondo modello da concordare;
13. le coperture assicurative richieste all'art. 7 del presente Capitolato;
14. le spese di contratto, di registrazione ed accessorie;
15. qualsiasi altro onere necessario per rispettare le prescrizioni del presente Capitolato;
16. i lavori di straordinaria manutenzione extra contratto di cui all'art. 29 del presente Capitolato.

CAPITOLO II SERVIZIO E CONSEGNA DELLE OPERE

ART. 4 - IMPORTO ANNUO DEL SERVIZIO

L'importo presuntivo posto a base di gara, soggetto a ribasso, relativamente al periodo di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di consegna delle opere, valutato in secondo il criterio esposto nell'art. 36 del Capitolato d'Oneri, per l'espletamento di tutte le attività di gestione e per i lavori di ordinaria, programmata manutenzione dell'impianto di depurazione e degli impianti di sollevamento e fissato in € 165.945,36 (euro centosessantacinquemilanovecentoquarantacinque/36) di cui € 4.027,80 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre all'IVA in misura di legge. Oltre ad € 26.150,00 oltre all'IVA in misura di legge per interventi straordinari da eseguirsi entro 6 mesi dall'avvio del servizio.

ART. 5 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato all'Appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena della immediata risoluzione del contratto, con le conseguenze previste dall'art. 7, e fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e le maggiori spese sostenute dall'Ente per provvedere, per la durata convenzionale del contratto, ad assicurare l'espletamento del servizio.

Non sono considerate subappalto le opere specialistiche ed il trasporto e smaltimento dei fanghi, sabbie e vaglio.

ART.6 - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA

L'Appaltatore per l'affidamento del servizio deve produrre la sotto indicata dichiarazione con firma autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

1. di aver preso esatta conoscenza delle opere che formano oggetto del servizio, della loro consistenza e del loro stato sia costruttivo che manutentorio;
2. di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e speciali, in particolare di quelle di cui all'art. 14 del Capitolato d'onori, che possono aver influito, a suo giudizio, circa la convenienza di assumere il servizio di che trattasi e di aver esattamente valutato l'efficienza degli impianti nelle varie stazioni, lo stato di consistenza e di conservazione delle opere, macchinari ed apparecchiature connesse, la qualità e quantità dei reflui in arrivo agli impianti in qualunque periodo dell'anno, nonché la qualità e quantità dei fanghi e di qualsiasi altro rifiuto prodotto dall'impianto, tenuto conto del trasporto e delle possibili forme e luoghi di smaltimento;
3. di aver tenuto presente tutte le norme di legge in vigore che possono aver attinenza ed influenza con l'oggetto del servizio, per ogni conseguente effetto ai fini dello svolgimento dello stesso;
4. di aver preso contezza della natura del servizio, di cui all'art. 1 del Capitolato d'onori, dello stato dei luoghi, dei fatti e di ogni circostanza che possa avere attinenza ed incidenza sul rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori;
5. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole indicate nel Capitolato d'onori.

La predetta dichiarazione deve essere rilasciata dall'Impresa ed in caso di RTI oltre che dalla capogruppo anche delle Imprese mandanti.

ART. 7 - CAUZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE

All'atto della stipula del contratto, l'Appaltatore è tenuto a costituire, nelle forme di legge, la cauzione definitiva nelle forme e degli importi stabiliti dall'articolo 103 del D.lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Lo svincolo della cauzione avverrà dopo che siano cessati tutti i rapporti inerenti e conseguenti al contratto e non risultino pendenze verso l'Ente ed i suoi aventi causa.

Non si procederà, inoltre, allo svincolo della cauzione se non dopo che siano stati risolti tutti gli eventuali reclami e vertenze per richieste di danni da parte di terzi e per eventuali inadempienze dell'Appaltatore.

Salvo, in ogni caso, il diritto di prelazione dell'Ente, questi si riserva la facoltà di sospendere la restituzione della cauzione, in mancanza di altre somme disponibili, qualora, su segnalazione dell'Ispettorato del Lavoro o degli Enti previdenziali e assicurativi, l'Appaltatore risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti.

Potrà essere differita la restituzione della cauzione fino alla risoluzione di eventuali vertenze aventi per oggetto violazioni di obblighi verso prestatori di lavoro, previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro per le singole categorie.

In conseguenza di quanto sopra, nessuna pretesa l'Appaltatore potrà vantare verso l'Ente per la ritardata restituzione del deposito cauzionale.

La cauzione e, comunque, incamerata per intero in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e per altro fatto imputabile all'Appaltatore senza bisogno di intervento del Magistrato.

L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, deve stipulare, per tutta la durata contrattuale, polizza dell'importo pari ad € 1.000.000,00 a copertura dei rischi di inquinamento ambientale e polizza RCT e RCO per un importo non inferiore a € 1.000.000,00.

ART. 8 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRAZIONE ED ACCESSORIE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto compresa quella del presente Capitolato d'Oneri e degli atti ad esso allegati, di bollo, di registrazione della copia del contratto, di segreteria, ecc..., nonché le spese per il numero di copie richieste per uso dell'Ente.

A carico dell'Appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio dal giorno della consegna fino a quello della scadenza del contratto, come pure sono a suo carico le marche di liquidazione, di quietanza, di bollo sui documenti contabili e di spesa.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese per eventuali risarcimento danni a terzi.

L'Ente ha la facoltà di trattenerne sui crediti dell'Appaltatore le somme per l'assolvimento delle imposte, sovrime, tasse, soprime, multe, danni e di altri oneri cui fosse obbligato per vincoli di solidarietà, salvo in ogni caso il diritto di rivalsa per le spese ed altro esborso cui fosse soggetto per fatto dell'Appaltatore.

ART. 9 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al presente Capitolato ha durata di anni due decorrenti dalla data di consegna delle opere.

L'Ente Appaltate si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento, al termine del periodo, fino all'individuazione del nuovo gestore a seguito di indizione di nuovo appalto, fermo restando che tale proroga non potrà essere superiore a dodici mesi.

ART. 10 - DOMICILIO LEGALE DELL'APPALTATORE

Il domicilio dell'appaltatore è quello della sede legale.

L'Appaltatore istituirà apposito ufficio dotato di recapito telefonico e fax sempre attivo, nella sede.

ART. 11 - DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL'APPALTATORE

All'Appaltatore, dopo l'approvazione e la registrazione fiscale del contratto, saranno consegnate copia di esso, del presente Capitolato d'Oneri, delle Schede Tecniche.

ART. 12 - STATO DI CONSISTENZA E DI ESERCIZIO

Prima dell'avvio del servizio sarà redatto, in contraddittorio con l'Ente, apposito stato di consistenza.

ART. 13 - RICONSEGNA DELLE OPERE A FINE SERVIZIO

Alla scadenza del contratto, e comunque ogni qualvolta si dovrà procedere alla dismissione di parte di esso, si redigerà opportuno verbale di consistenza specificando, nel verbale che si andrà a redigere, se vi sono obblighi a carico dell'Appaltatore ed il tempo entro il quale il medesimo dovrà adempiervi.

In caso di inadempienza l'Ente procederà all'esecuzione in danno nei confronti dell'Appaltatore con la maggiorazione del 10% a titolo di risarcimento spese ed altro a favore dell'Ente stesso, a detrarsi dai compensi residui spettanti all'Appaltatore.

CAPITOLO III OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

ART. 14 – CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire tutte le prestazioni necessarie e di condurre l'impianto di depurazione e l'impianto di sollevamento in modo da assicurare e garantire il continuo e regolare funzionamento degli impianti affidati e le relative pertinenze, secondo quanto stabilito dal presente Capitolato con assunzione di ogni più ampia responsabilità civile e penale derivante da ciascuna e da tutte le attività che si svolgeranno nel periodo di durata del contratto, delle quali responsabilità si intende, quindi, sollevato il personale dell'Ente, comunque e per qualsiasi fine, fosse presente presso i suddetti Impianti.

Gli obblighi a carico dell'Appaltatore, di cui al presente Capitolato d'Oneri, dovranno essere adempiuti senza interruzioni o sospensioni per qualunque ragione.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il servizio, senza diritto a maggiore compenso, anche in caso di eventi eccezionali nei limiti della consistenza e della capacità delle opere affidate. L'Appaltatore è inoltre tenuto ad assumere a proprio carico altri impianti di sollevamento che si rendessero disponibili nel corso del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto principale e ricadenti nel territorio comunale.

Parimenti non da diritto a maggiore compenso l'arrivo all'impianto di sostanze di qualsiasi natura e consistenza provenienti dalla rete di fognatura comunale, per suo uso improprio; sono fatte salve le responsabilità degli arrivi non conformi alla norma.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente, anticipando le comunicazioni anche telefonicamente o verbalmente, al Settore Tecnico – Servizio Manutentivo, tutte le disfunzioni e qualunque irregolarità che si dovessero verificare alle opere affidate.

Qualora la disfunzione determini il totale blocco della funzionalità dell'impianto di depurazione e operativa per la stazione di sollevamento (blocco pompe, fuoriuscite di liquame), se non tempestivamente comunicato all'Ente, lo stesso provvederà al totale scorporo dalle spettanze residue del corrispettivo di gestione per ogni giorno di mal funzionamento. Sarà inoltre applicata la penale prevista al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le scadenze inerenti autorizzazioni, controlli periodici e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza sul lavoro ed igiene ambientale intese nel più vasto significato, di propria spettanza.

Copia di tutte le certificazioni, autorizzazioni, controlli periodici e verifiche eseguite da strutture private o da Autorità interessate alla vigilanza, devono essere trasmesse alle scadenze periodiche al Settore Tecnico – Servizio Manutentivo.

In caso di inadempienza parziale o totale alle disposizioni del presente articolo verrà applicata la penale di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato.

ART. 15 - CUSTODIA

L'Appaltatore ha l'obbligo della custodia di tutte le opere costituenti gli impianti e le loro pertinenze riportate nelle schede tecniche, nonché di tutte le ulteriori opere ed apparecchiature (in sostituzione di preesistenti e/o nuove) che gli venissero affidate nel corso del servizio con redazione di appositi verbali.

In conseguenza l'Appaltatore è obbligato a dotarsi di apposita assicurazione per danni, incendio e furto per un valore pari al 50% del costo sostenuto dall'Ente per la costruzione.

E', peraltro, a suo totale carico anche l'onere per la posa in opera delle apparecchiature di cui al precedente capoverso.

Si intende che le apparecchiature, macchinari, attrezzature, e quant'altro eventualmente da sostituire dovranno avere, se reperibili in commercio, le stesse caratteristiche idrauliche, elettriche, meccaniche e funzionali di quelli originali e dovranno essere costruiti dalla stessa casa costruttrice. In mancanza la sostituzione potrà avvenire con apparecchiature, macchinari, attrezzature e quant'altro di equivalenti caratteristiche preventivamente accettati dal Settore Tecnico, con eventuali modifiche di adattamento a carico dell'Appaltatore.

Non si darà luogo ad addebiti all'Appaltatore solo nel caso che sia riconosciuta la causa di forza maggiore.

ART. 16 - AREE A VERDE

L'Appaltatore è obbligato a mantenere e conservare, anche ai fini della prevenzione degli incendi, le aree a verde interne all'impianto di depurazione.

In caso di inadempienza parziale o totale alle disposizioni del presente articolo verrà applicata la penale di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato.

ART. 17 - INCONVENIENTI E DANNI A TERZI

In conformità a quanto prescritto nel contratto di appalto, l'Appaltatore, assumendone ogni responsabilità, risponderà, sempre ed in ogni caso, tanto verso l'Ente quanto verso terzi, di qualsiasi inconveniente e danno all'ambiente circostante, alle persone, agli animali ed alle cose in rapporto alle prestazioni oggetto del servizio.

Sono a completo carico dell'Appaltatore la cura e le spese per evitare inconvenienti e danni, come pure a suo carico e il completo risarcimento di essi quando abbiano a verificarsi, senza diritto di alcun indennizzo di sorta.

In esecuzione e per effetto di quanto disposto dal presente Capitolato, l'Ente trasmetterà, all'Appaltatore le richieste di risarcimento danni pervenute da terzi e quant'altro comunque derivante dalla esecuzione del servizio che dovessero apparire riconducibili alla responsabilità dell'Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore provvederà all'atto della ricezione, con apposita dichiarazione, a sollevare l'Ente da ogni responsabilità.

ART. 18 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore è obbligato a comunicare al Settore Tecnico – Servizio Manutentivo dell'Ente, improrogabilmente entro quindici giorni dalla data della stipula del contratto, il sistema organizzativo che intende attuare per lo svolgimento del servizio medesimo nel periodo di durata dello stesso.

Successivamente, entro ogni mese successivo, se vi sono modifiche, invierà analogo comunicazione con la quale verrà aggiornato il sistema organizzativo.

L'Appaltatore è parimenti obbligato a comunicare ogni variazione del proprio sistema organizzativo in occasione di affidamenti di nuovi impianti o dismissione di impianti già affidati entro trenta giorni dalla data del relativo verbale.

Qualora per assicurare le prestazioni di cui al presente Capitolato, per tutta la durata del contratto, l'Appaltatore dovesse avere la necessità e/o ritenere di potenziare l'organizzazione del servizio, in particolare il proprio personale addetto a qualsiasi livello, lo stesso vi provvederà a propria cura e spese.

L'Appaltatore dovrà altresì assistere l'Ente nei controlli e verifiche.

ART. 19 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

Tutto il personale addetto all'impianto dovrà, sempre a cura e spese dell'Appaltatore, essere munito della tessera sanitaria ed essere sottoposto periodicamente alle necessarie visite di controllo ed alle necessarie vaccinazioni, essere munito dei tesserini identificativi.

L'Ente viene sollevato da ogni qualsivoglia responsabilità civile e penale per danni a persone e cose che dovessero risultare da omissioni o imperizia o negligenza del personale del l'Appaltatore addetto agli impianti o da inosservanza delle norme antinfortunistiche in vigore restando, a riguardo, unico responsabile l'Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore è obbligato ad indicare per l'impianto un tecnico che sovrintenda alla conduzione ed alla organizzazione del personale addetto.

L'inadempienza in tutto o in parte alle disposizioni del presente articolo comporterà l'applicazione della penale di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato.

ART- 20 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalla legge e dal "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro" per il personale – escluso quello delle Amministrazioni Comunali – dipendenti da Imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili, depurazione delle acque (contratto FISE igiene ambiente) ed a continuare ad applicare il suddetto contratto collettivo anche dopo la sua scadenza e fino al rinnovo del medesimo.

L'Appaltatore si obbliga, in particolare, ad osservare la clausola relativa al trattamento economico per ferie, gratifiche natalizie e festività ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in esso contratto previste.

L'Ente si riserva la facoltà di porre il fermo sui crediti dell'Appaltatore a richiesta dell'Ispettorato del Lavoro e degli Istituti Assicurativi e Previdenziali, per qualsiasi inadempienza e infrazione che fosse segnalata a carico dell'Appaltatore e fino alla cessazione della lamentata irregolarità, senza che il fermo comporti diritto ad interessi o ad altra pretesa nei confronti dell'Ente.

ART. 21 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E SALUBRITA' DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'Appaltatore è tenuto a nominare un Responsabile per la sicurezza, il quale deve essere dotato di specifiche competenze ed esperienze nei vari settori ed al quale sono demandate tutte le incombenze e gli adempimenti previsti per legge.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla consegna delle opere il nominativo del Responsabile per la sicurezza alla Stazione Appaltante.

L'inadempienza in tutto o in parte dei precedenti commi del presente articolo comporterà l'applicazione della penale di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato.

L'Appaltatore, nell'espletamento del servizio, è obbligato ad adottare ogni provvedimento e cautela necessario per assicurare e garantire condizioni di lavoro del proprio personale sicure dal punto di vista infortunistico e salubri sotto il profilo dell'igiene del lavoro, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e/o quelle che verranno eventualmente emanate durante il periodo contrattuale.

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere ad ogni obbligo a suo carico per quanto attiene sia il piano di sicurezza sia il piano relativo alla valutazione dei rischi (documento relativo alla valutazione dei rischi), una copia del quale dovrà essere depositata sull'impianto stesso a disposizione delle Autorità preposte ai controlli.

L'Appaltatore in particolare è obbligato :

- a verificare costantemente la sicurezza degli impianti e la salubrità degli ambienti di lavoro, al fine di evidenziare, attuare e promuovere ogni provvedimento atto ad eliminare eventuali rischi conseguenti l'esercizio dell'impianto o connessi con le varie lavorazioni;
- a provvedere all'addestramento del proprio personale all'uso di mezzi personali di protezione, all'osservanza delle specifiche norme di igiene personale ed alla esecuzione in sicurezza delle varie operazioni, dotando il personale medesimo di tutti i mezzi ed indumenti protettivi ed installando i necessari segnali di pericolo e la cartellonistica antinfortunistica; ad assicurare i servizi di natura sanitaria nel rispetto della normativa vigente in materia e/o quella che verrà emanata durante il periodo contrattuale, dotando l'impianto dei necessari presidi di pronto soccorso;
- a dotare, ove necessario, e a mantenere in perfetto stato presso gli impianti idonei mezzi portatili di estinzione incendi (estintori).
- a rispettare le norme di sicurezza e di igiene sono estendibili anche al personale dell'Ente ed esterno autorizzato ad accedere sull'impianto di depurazione e sue pertinenze.

L'Appaltatore e, in ogni caso, obbligato a segnalare con tempestività la necessita di realizzare eventuali opere per la sicurezza antinfortunistica di qualsiasi tipo.

Gli interventi aventi caratteristiche di installazioni mobili, in particolare presidi di pronto soccorso, gli estintori, pedane, tappetini, caschi protettivi, ecc., saranno forniti a cura e spese dell'Appaltatore ed i relativi oneri si intendono compensati con il canone forfettario di cui all'art. 4.

L'Appaltatore rimane investito di ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni o malattie da lavoro, della quale responsabilità si intende sollevato il personale dell'Ente preposto alla Direzione e Sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento sulla Direzione, Contabilità e Collocazione dei lavori dello Stato.

L'Appaltatore e tenuto, altresì, ad assolvere ad ogni obbligo a suo carico per quanto attiene sia il piano di sicurezza e coordinamento nonché l'eventuale piano generale di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 22 - DIREZIONE TECNICA DELL'IMPIANTO

L'Appaltatore dovrà nominare per tutta la durata del contratto un Tecnico al quale affidare la Direzione Tecnica dell'impianto.

Il Direttore Tecnico dell'impianto resterà responsabile con lo stesso Appaltatore di ogni conseguenza civile e penale derivante dall'espletamento del servizio ed e, inoltre, responsabile del regolare svolgimento del servizio medesimo e dei processi di depurazione.

Di tale nomina l'Appaltatore dovrà dare comunicazione all'Ente, che si riserva di esprimere il proprio benessere.

Il Direttore Tecnico degli impianti, se non dipendente dell'Appaltatore, dovrà rilasciare espressa dichiarazione di accettazione dell'incarico.

Il Direttore Tecnico degli impianti dovrà risiedere in Calabria e dovrà, comunque, essere reperibile ed il suo recapito, unitamente a quello telefonico, dovrà essere comunicato all'Ente. Avrà come sede lavorativa di riferimento l'Ufficio di cui all'ultimo comma del precedente art. 10.

Il Direttore Tecnico dovrà, altresì, dimostrare, con apposito curriculum, di avere un'iscrizione all'Albo professionale di competenza almeno quinquennale e di aver maturato specifica esperienza nel servizio di conduzione di impianti di depurazione.

Ogni e qualsiasi onere rinveniente da quanto riportato nel presente articolo e a carico dell'Appaltatore.

L'inadempienza in tutto o in parte alle disposizioni del presente articolo comporterà l'applicazione della penale di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato.

ART. 23 - MEZZI MECCANICI - MATERIALI -ATTREZZI – CARTELLI DI CANTIERE

L'Appaltatore, entro venti giorni dalla stipula del contratto, deve specificare e comunicare all'Ente Appaltante i mezzi meccanici che intende impiegare per l'esecuzione del servizio, specificando le caratteristiche più significative di tali mezzi.

La ritardata comunicazione di cui al precedente comma entro i termini fissati comporterà l'applicazione della penale di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato del presente Capitolato.

Gli interventi sulle opere, il trasporto dei fanghi e delle materie di risulta, la pulizia, la disinfezione e tutte le operazioni, dovranno essere effettuati, per norma, con mezzi meccanici, materiali ed attrezzi idonei, conformemente alle prescrizioni ed autorizzazioni di legge.

Entro trenta giorni dalla stipula del contratto l'Appaltatore e obbligato ad esporre all'ingresso degli impianti, mantenendolo integro ed in decorose condizioni per tutta la durata del servizio, un cartello di cantiere riportante l'intestazione:

COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE – PROV. DI CATANZARO

IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. CUPAGLIONE – SERVIZIO DI CONDUZIONE DELL'IMPIANTO
APPALTATORE _____
DURATA DEL SERVIZIO _____
N. DI TELEFONO PER COMUNICAZIONI _____

L'inadempienza alle disposizioni di cui al precedente comma comporterà l'applicazione della penale di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato.

ART. 24 - APPARECCHIATURE

L'Appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione con immediatezza ad ogni qualsiasi richiesta del personale dell'Ente autorizzato, un misuratore di portata portatile e un campionatore automatico le cui caratteristiche e prestazioni gli verranno comunicate dall'Ente.

L'Appaltatore, se possibile e senza alcun compenso aggiuntivo, sostituire temporaneamente le apparecchiature comunemente installate sugli impianti in caso di guasto onde garantire comunque la continuità del servizio ai sensi dell'art. 14 del presente capitolato.

L'Ente si riserva la facoltà di installare presso l'impianto affidato all'Appaltatore strumenti ed apparecchiature di controllo e sistemi di telecontrollo e monitoraggio.

ART. 25 - RISPETTO DELLE LEGGI IN MATERIA DI SCARICHI E SMALTIMENTI

L'Appaltatore ha l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di legge statali e regionali ed alle disposizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico in materia di scarichi delle pubbliche fognature, di trasporto e di smaltimento dei fanghi e di ogni materia residuale dai processi, da ogni operazione di manutenzione e quant'altro connesso con la conduzione dell'impianto di depurazione, pertinenze ed aree a verde, con particolare riferimento a quanto stabilito con i successivi comma.

L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a sua cura e spese, al trattamento di disinfezione dei liquami effluenti dall'impianto di depurazione ossidativo di qualunque tipo, per l'ottenimento del richiesto abbattimento della carica batterica, secondo quanto richiesto dall'autorizzazione allo scarico.

L'Appaltatore è obbligato a dare immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento, di ogni affluenza all'impianto di sostanze e materiali che possano compromettere o pregiudicare il regolare processo depurativo ed il superamento dei limiti allo scarico, comunicando, altresì, tutte le necessarie iniziative adottate e/o in corso di adozione.

L'Appaltatore è tenuto a registrare sul quaderno di marcia di cui all'art. 30 le segnalazioni di cui al presente articolo.

L'Appaltatore ha l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui alle leggi dello Stato in materia di rifiuti, alla normativa regionale di riferimento e relativi regolamenti attuativi ed ai regolamenti provinciali e comunali che disciplinano la materia.

L'Appaltatore sarà comunque tenuto al rispetto delle eventuali norme in materia che venissero emanate nel corso del servizio senza che questo dia diritto a maggiori compensi.

I fanghi e tutti i materiali provenienti dalla pulizia dell'impianto di depurazione (materiale grigliato, galleggiante, proveniente da vuotature di vasche e pozzetti, ecc..) e comunque qualsiasi altro materiale o sostanza destinata allo smaltimento rinvenuti dalle attività di esercizio dell'impianto, non devono stazionare nell'impianto medesimo e sue pertinenze più del tempo necessario, dovendo essere secondo le norme di legge allontanati, trasportati e smaltiti con ogni precauzione.

L'Ente Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà ordinare all'Appaltatore l'immediata rimozione, allontanamento e smaltimento dei fanghi e dei materiali di risulta di cui al comma precedente, assegnando i relativi tempi di esecuzione, nel caso in cui l'Appaltatore medesimo non vi abbia provveduto con la necessaria tempestività.

Per ogni giorno di stazionamento di detto materiale nell'ambito dell'impianto e sue pertinenze, dal termine perentorio stabilito con apposito ordine di servizio, verrà applicata la penale di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'Ordine di Servizio di cui al precedente comma l'Ente, oltre all'applicazione della penale di cui sopra, procederà all'esecuzione in danno nei confronti dell'Appaltatore con la maggiorazione del 10 % a titolo di risarcimento spese ed altro a favore dell'Ente stesso, a detrarsi dai compensi residui spettanti all'Appaltatore.

L'Appaltatore, con richiamo al precedente art. 14, rimane unico responsabile civilmente, amministrativamente e penalmente per ogni inadempimento, omissione, imperizia e negligenza agli adempimenti di cui al presente articolo, rimanendo, altresì, unico responsabile della destinazione finale di ogni materiale di risulta e degli eventuali danni a persone o cose. Fatto salvo quanto stabilito per legge in materia di registrazione e denuncia dei rifiuti, l'Appaltatore è, altresì, obbligato a registrare su apposito

quaderno di marcia, di cui all'art. 30 del presente Capitolato, le quantità di ogni singola sostanza o rifiuto prodotto nell'impianto e smaltito.

Si prescrive che il luogo di smaltimento del materiale in questione, autorizzato dalle Autorità preposte per legge nel settore, deve essere in ogni caso comunicato all'E.A..

Allo stesso devono essere esibiti e consegnati in copia gli atti autorizzativi per il trasporto e lo smaltimento dei fanghi e materie.

L'inadempienza da parte dell'Appaltatore alle disposizioni di cui al precedente comma comporterà l'applicazione della penale di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato.

ART. 26 - CAMPIONAMENTI ED ANALISI

L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle leggi Statali e Regionali e dei relativi regolamenti in materia di campionamenti ed analisi.

Le risultanze analitiche, custodite presso sede concordata con l'Ente, dovranno essere ordinate cronologicamente nell'impianto in apposito raccoglitore, e tenute a disposizione del personale autorizzato dalla E.A. e del Responsabile del Procedimento, del personale dell'Ente addetto alle verifiche e delle Autorità preposte al controllo.

I certificati di analisi dovranno essere firmati da un tecnico abilitato ed iscritto nel registro albo professionale di competenza.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare bimestralmente alla Direzione dei Lavori e al Responsabile del Procedimento, il programma dei campionamenti analitici almeno quindici giorni prima del loro inizio ed a tenere copia del predetto programma presso l'impianto.

L'Appaltatore e, comunque, obbligato a trasmettere copia dei certificati analitici alla all'E.A. entro sette giorni dalla data di ricevimento.

Qualora le Autorità preposte al controllo effettuino prelievi presso l'impianto affidato, l'Appaltatore è obbligato a richiedere a dette Autorità la consegna di un campione dei prelievi effettuato e dei verbali dei prelievi stessi, provvedendo, a proprie cure e spese, a consegnarli ad uno dei laboratori dell'Ente, indicati, entro le 12 ore successive, al prelievo.

L'Appaltatore e, altresì, obbligato a chiedere, a proprie spese, copie dei referti delle analisi effettuate dall'Autorità di controllo di cui al comma precedente, depositandole presso l'impianto e trasmettendone copia al Responsabile del Procedimento.

L'Appaltatore è obbligato ad effettuare, a sua cura e spese, tutte le eventuali ulteriori analisi che vengano imposte dalle norme di legge e dai relativi regolamenti attuativi che dovessero intervenire durante il periodo contrattuale senza che ciò possa costituire titolo per qualsivoglia richiesta di maggiori compensi.

L'Appaltatore e, altresì, obbligato ad effettuare, sempre a sua cura e spese, tutte quelle analisi integrative che fossero necessario per il riconoscimento di eventuali processi regressivi e per il ripristino dell'efficienza dell'impianto, nonché quelle che dovessero, a tal fine, essere ordinate dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento.

ART. 27 - LIMITI ALLO SCARICO

L'Appaltatore è obbligato a condurre gli impianti in modo da garantire il rispetto dei limiti di legge relativamente agli effluenti degli impianti stessi. Nel caso in cui, per deficienze strutturali dell'impianto, non eliminabili con gli interventi di straordinaria manutenzione non fosse possibile garantire il rispetto dei limiti prefissati, l'Appaltatore ha l'obbligo di documentare la non rispondenza dell'impianto e dovrà proporre gli interventi necessari per il conseguimento dei limiti di legge. L'Ente sottoporrà la proposta dell'Appaltatore alle opportune verifiche tecniche, facendo propria la proposta dell'Appaltatore o proponendo altre soluzioni.

Ove l'Appaltatore non desse la comunicazione suddetta e a seguito di controlli effettuati dall'Ente Appaltante o dall'ARPACAL sia accertato il superamento dei limiti allo scarico di cui al comma precedente, il RUP applicherà la penale di cui al punto 2 dell'art. 39 del presente Capitolato.

Qualora a seguito di controlli delle Autorità competenti vengano irrogate sanzioni amministrative legate al superamento dei limiti allo scarico, in caso di accertata responsabilità dell'Appaltatore, l'Ente si rivarrà nei confronti dell'Appaltatore, il quale rimane unico responsabile ed obbligato alla corresponsione dell'importo della sanzione in caso di soccombenza, sollevando l'Ente da qualsiasi onere e responsabilità.

L'Appaltatore ha, in ogni caso l'obbligo ogni qual volta le caratteristiche dell'effluente siano difformi dai limiti allo scarico di cui ai comma precedenti, a dare comunicazione entro un'ora dall'accertamento al Responsabile del Procedimento, registrando l'evento sul relativo quaderno di marcia.

Ogni mancanza o ritardo delle segnalazioni di cui sopra darà luogo all'applicazione della penale di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato.

ART. 28 - MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

L'Appaltatore è obbligato a provvedere, in relazione alle specifiche stazioni di trattamento che costituiscono l'impianto di depurazione ed alle stazioni di sollevamento, alla manutenzione ordinaria programmata.

La manutenzione ordinaria programmata riguarderà, oltre le apparecchiature, anche tutte le opere civili.

L'Appaltatore è obbligato a predisporre il programma della manutenzione ordinaria che, previa approvazione del responsabile del Procedimento, dovrà essere conservato presso gli impianti ed aggiornato in relazione alle esigenze manutentorie e, comunque, con cadenza trimestrale.

In tale programma, che terrà a base le direttive generali riportate nelle Norme di Manutenzione previste dalle Case Costruttrici, dovrà essere indicato, per quanto attiene in particolare le apparecchiature :

- tipo, collocazione e numero di matricola di ogni apparecchiatura;
- numero delle ore di lavoro effettuate dalle apparecchiature (nel caso desunte anche da informazioni in loco);
- tipo di intervento programmato;
- frequenza di effettuazione di ogni intervento.

La manutenzione ordinaria programmata, come definita nel presente articolo, deve intendersi come minimo obbligatoria, per cui, quando apparecchiature ed opere civili necessitano di interventi di manutenzione con frequenze maggiori di quelle previste per effetto di particolari condizioni di lavoro, nulla sarà dovuto all'Appaltatore.

Resta a totale carico dell'Appaltatore la fornitura in opera di ogni e qualsiasi materiale necessario per l'esecuzione della manutenzione ordinaria di ciascuna apparecchiatura ed opera civile secondo il programma predisposto dall'Appaltatore stesso ed approvato dal Responsabile del Procedimento.

E' parimenti a totale carico dell'Appaltatore la fornitura in opera di ogni e qualsiasi materiale occorrente per l'esecuzione di interventi per la manutenzione ordinaria delle unità operatrici ed in particolare :

- attrezzi di qualsiasi tipo per le pulizie;
- materiale minuto quale contatori, relè, bobine, fusibili, teleruttori, transistori, lampe-spia, lubrificanti spray, bulloni, molle di richiamo, gommini, giunti elastici, guarnizioni, paraoli, cinghie di trasmissione, morsetti, filtri aria ed olio ecc..;
- tiranti per turbine galleggianti e per bracci di mulinelli;
- grassi ed oli lubrificanti per rabbocchi e sostituzioni complete;
- ipoclorito di sodio;
- polielettroliti;
- prodotti antischiuma;
- coagulanti inorganici;
- detergenti;
- contenitori provvisori per reattivi ed additivi;
- materiali disinfestanti;
- materiali per derattizzazioni;
- insetticidi;
- vernici epossidiche e/o di tipo marino;
- materiali per tinteggiature e dipinture;

La fornitura di additivi e reattivi sarà comprensiva, oltre che del trasporto in sito, anche dello scarico e riempimento dei serbatoi di stoccaggio e di ogni altra prestazione a ciò connessa (anche l'eventuale pompaggio dell'automezzo di trasporto ai serbatoi di stoccaggio).

Qualora sull'impianto venissero installate nuove apparecchiature, anche a queste verranno applicate le norme di manutenzione ordinaria e programmata.

Il ritardo o l'incompleta predisposizione e presentazione, entro i termini di cui al terzo capoverso del presente articolo del programma della manutenzione ordinaria e, comunque, la ritardata, errata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata alla scadenza prefissata, darà luogo all'applicazione delle penali di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato.

ART. 29 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Qualora durante lo svolgimento del servizio si dovessero verificare guasti o rotture alle opere affidate all'Appaltatore tali da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione degli interventi necessari, l'Appaltatore è obbligato a darne comunicazione immediata al Responsabile del Procedimento specificando le cause del malfunzionamento, i tempi necessari alla riparazione e/o sostituzione dell'apparecchiatura guasta, le procedure gestionali operative che, caso per caso, saranno adottate per sopperire, se possibile, nel periodo necessario alla riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature.

Qualora l'Appaltatore non dia tempestiva comunicazione di guasti o rotture delle opere affidate si applicherà la penale di cui al punto 2 dell'art. 39.

L'appaltatore dovrà inoltre inviare alla S.A. idoneo preventivo di spesa per gli interventi necessari; la S.A. dovrà autorizzare gli interventi con apposita comunicazione. I lavori saranno spesati alla I.A. a seguito di presentazione di regolare fattura.

L'E.A. per il tramite del Responsabile del Procedimento si riserva di verificare in ogni momento la correttezza delle operazioni gestionali messe in campo per la risoluzione del problema e comunque che le cause dell'intervento non siano ascrivibili a negligenza, omissione o imperizia dell'Appaltatore, nel quale ultimo caso applicherà la penale di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato.

ART. 30 - DOCUMENTAZIONE E RESTITUZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO

L'Appaltatore ha l'obbligo di espletare tutte le formalità di legge richieste per la gestione dell'impianto. L'Appaltatore è obbligato a tenere a disposizione presso gli impianti di depurazione e di sollevamento, custodendola, la documentazione tecnica ed amministrativa di progetto e costruzione dell'impianto, delle norme di manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche stabilite dalle Ditte fornitrici delle stesse, atti autorizzativi di qualunque tipo (in particolare quelli relativi all'esercizio degli impianti e/o singole stazioni), verbali, ecc., che gli verranno consegnati dal Responsabile del Procedimento e dalle altre Amministrazioni, cui competono controlli ed ispezioni di legge.

L'Appaltatore, per gli impianti per i quali l'Ente ne faccia richiesta, dovrà compilare e produrre, sottoponendolo al visto del Responsabile del Procedimento, l'aggiornamento delle schede tecniche allegate a tale Capitolato.

L'Appaltatore e, altresì, obbligato ad aggiornare la predetta documentazione con le stesse prescrizioni di cui sopra ogni qualvolta si verificano variazioni nella consistenza delle opere affidate entro quindici giorni dal verificarsi di dette variazioni o dalla data del relativo verbale.

In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere la documentazione in questione al Responsabile del Procedimento ogni qualvolta si verificano variazioni tecniche delle apparecchiature.

L'Appaltatore è obbligato a mantenere su ciascuno degli impianti affidati un apposito Quaderno di Marcia, opportunamente predisposto, sul quale dovranno essere registrate, con le frequenze appresso indicate, le seguenti informazioni :

Frequenza giornaliera

- anomalie quali interruzioni di energia elettrica, arrivo di scarichi anomali e loro natura, fuori servizio di apparecchiature e macchinari e cause che hanno determinato il disservizio; per ogni evento dovrà essere registrata la relativa durata, riportando l'ora di inizio e di cessazione dell'evento;
- visite e sopralluoghi effettuati da Autorità di controllo e relativa motivazione (A.R.P.A.C.A.L., Polizia Giudiziaria, ecc.);
- per gli impianti ossidativi il volume di fango di supero scaricato.

Frequenza mensile

- consumi elettrici;
- consumi di reagenti quali ipoclorito di sodio, calce idrata, polielettrolita e di ossigeno liquido laddove previsto, ecc.;
- rifiuti prodotti e smaltiti, con indicazione del luogo di destinazione, del tipo e del quantitativo distinti per :

- fanghi (kg e percentuale in secco);

- materiale grigliato (kg e volume);

- sabbie (mc);

L'Ente si riserva la facoltà di comunicare all'Appaltatore lo standard informatico con cui dovranno essere trasmessi i dati.

L'Ente si riserva comunque la facoltà di apportare modifiche ed integrazioni alla tipologia e alla frequenza dei dati richiesti senza alcun maggior onere.

In caso di ritardo nella compilazione, aggiornamento, trasmissione, deposito presso l'impianto e nel caso di insufficiente e/o inesatta compilazione e/o tenuta della suddetta documentazione, il ritardo nelle trascrizioni, le trascrizioni non veritiere, comporteranno l'applicazione della penale di cui al punto 1 dell'art. 39 del presente Capitolato.

Tutti gli atti richiesti di cui al presente articolo, ad eccezione degli atti autorizzativi, dovranno essere sottoscritti da professionista abilitato all'esercizio professionale ed iscritto nel relativo albo qualificato, e comunque dal Direttore Tecnico dell'impianto.

L'Ente si riserva la facoltà, tramite i propri Uffici centrali, di stabilire i documenti tipo di cui ai precedenti punti sui quali riportare i relativi dati; l'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi immediatamente senza eccezione alcuna.

I diagrammi dei misuratori di portata e degli altri apparecchi di misura e controllo vanno depositati presso l'impianto.

L'Appaltatore è obbligato a tenere presso l'impianto, custodendola, tutta la documentazione che con il presente articolo è tenuta a compilare.

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare in visione, ai funzionari ed agli agenti autorizzati dall'Ente ed alle Autorità cui competono i controlli e le ispezioni di legge, la documentazione di cui al presente articolo.

ART. 31 - AFFIDAMENTO O DISMISSIONE DI STAZIONI DI TRATTAMENTO DI IMPIANTO AFFIDATO

L'Ente si riserva la facoltà, nel corso della durata contrattuale, di procedere alla dismissione totale e/o parziale di impianto di depurazione, accessori e manufatti pertinenti già affidati all'Appaltatore.

Nel caso in cui si procederà all'affidamento di nuovi impianti, l'Appaltatore è obbligato ad accettare e gli obblighi assunti con il presente Capitolato si intendono intesi anche ai nuovi impianti.

L'affidamento di nuovi impianti comporterà l'applicazione del canone forfettario, relativamente all'impianto, secondo quanto stabilito all'art. 36 del presente Capitolato.

Nel caso si proceda alla dismissione, l'Appaltatore è tenuto ad accettare senza diritto ad indennizzi o compensi di sorta, assicurando il servizio per le restanti opere affidate.

La dismissione di stazioni di sollevamento non comporterà il riconoscimento del canone forfettario, relativamente all'impianto affidato, secondo quanto stabilito nell'art. 36 del presente Capitolato.

Affidamenti e dismissioni di stazioni di sollevamento già affidati all'Appaltatore saranno oggetto di atti aggiuntivi al contratto principale.

Affidamenti e dismissioni saranno verbalizzate con le stesse modalità, riportate negli articoli 12 e 13 del presente Capitolato.

Il rifiuto da parte dell'Appaltatore ad ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 46 del presente Capitolato.

Nel caso in cui, successivamente all'affidamento del servizio, vengano installate sull'impianto speciali apparecchiature per il controllo automatico e per la misura dei parametri chimici, fisici e biologici e/o per la trasmissione dei dati relativi al suo funzionamento e qualunque altro tipo per ottimizzare i rendimenti delle macchine e per la misura dei dati medesimi, gli obblighi di cui al presente Capitolato a carico dell'Appaltatore si intendono estesi anche alle predette apparecchiature in particolare per la conduzione e la manutenzione ordinaria e programmata, senza per questo poter pretendere maggiori compensi oltre quelli pattuiti, in quanto eventuali nuovi oneri si intendono compensati con i benefici derivanti all'Appaltatore medesimo a seguito delle suddette installazioni.

ART. 32 - AFFIDAMENTO DI NUOVO IMPIANTO

L'Ente si riserva, durante il periodo contrattuale, la facoltà di affidare all'Appaltatore, il quale è obbligato ad accettare, eventuali nuovi stazioni di sollevamento.

Il maggiore compenso da riconoscere all'Appaltatore comporterà la stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il rifiuto da parte dell'Appaltatore ad ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 46 del presente Capitolato.

Gli obblighi assunti con il presente Capitolato si intendono estesi anche alle ulteriori stazioni di sollevamento affidati nel corso del contratto.

Per l'affidamento di una nuova stazione di sollevamento si procederà alla relativa verbalizzazione con le modalità riportate nell'art. 12 del presente Capitolato.

ART. 33 - DISMISSIONE ANTICIPATA DI IMPIANTO

L'Ente si riserva la facoltà, nel corso dell'appalto, di procedere alla dismissione dell'impianto di depurazione e/o di stazioni di sollevamento affidati all'Appaltatore il quale ultimo è obbligato ad aderire alle disposizioni dell'Ente senza diritto ad alcun indennizzo o compenso di sorta per l'eventuale minore utile.

Nei casi di cui al precedente comma l'Ente procederà alla rideterminazione del compenso forfettario con le modalità stabilite dall'art. 36 del presente Capitolato.

Il minore importo da riconoscere all'Appaltatore comporterà la stipula di apposito atto aggiuntivo. Nei casi sopra citati le decisioni saranno notificate all'Appaltatore con almeno cinque giorni di anticipo.

Per la dismissione di un impianto affidato si procederà alla relativa verbalizzazione con le modalità riportate nell'art. 13 del presente Capitolato.

Il rifiuto da parte dell'Appaltatore ad ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 46 del presente Capitolato.

CAPITOLO IV ONERI A RICHIESTA

ART. 34 - RINNOVAMENTI, POTENZIAMENTI O ADEGUAMENTI DI MACCHINE, APPARECCHIATURE ED OPERE CIVILI

L'Appaltatore, dovrà fornire al Responsabile del Procedimento, l'indicazione degli interventi, nonché i relativi costi presuntivi, distinti per opere civili ed apparecchiature distinguendo, altresì, il costo delle forniture e quello della posa in opera.

Il Responsabile del Procedimento sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Appaltatore redigeranno apposito progetto esecutivo, completo dei relativi elaborati, calcolando il compenso a misura secondo le modalità stabilite all'art. 35 del presente Capitolato.

Il progetto redatto dal Responsabile del Procedimento sarà inoltrato per la relativa approvazione agli Uffici centrali dell'Ente.

L'Ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di far eseguire all'Appaltatore le opere civili, la fornitura e posa in opera o la sola posa in opera delle apparecchiature previste in progetto e l'Appaltatore è obbligato a dare esecuzione agli interventi ordinati.

Il rifiuto da parte dell'Appaltatore a dare esecuzione a quanto ordinatogli comporterà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 46 del presente Capitolato per inadempimento dell'Appaltatore.

In ogni modo non è assolutamente precluso all'Ente di avvalersi direttamente, ove lo ritenga, di altre ditte da scegliersi con le procedure disciplinate dalle leggi in materia, senza che ciò possa costituire, da parte dell'Appaltatore, motivo di opposizione o richiesta economica di qualsiasi tipo.

L'Ente si riserva la facoltà, tramite i propri Uffici centrali, di stabilire le direttive e gli schemi secondo i quali elaborare il piano degli interventi di cui sopra.

I rinnovi, sostituzioni, ricostruzioni di cui al presente articolo sono quelli finalizzati a reintegrare le opere civili ed apparecchiature esistenti che abbiano raggiunto il loro limite massimo di vita o che siano state danneggiate ed irrecuperabili a causa di eventi eccezionali e non prevedibili; i potenziamenti o adeguamenti sono quelli necessari per il raggiungimento dei limiti di legge.

Tutte le opere di cui al presente articolo sono, comunque, finalizzate ad assicurare il regolare servizio ed il miglioramento dell'efficienza depurativa.

ART. 35 - ONERI ULTERIORI A RICHIESTA

L'Ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di affidare all'Appaltatore tutte le lavorazioni ed i servizi di ingegneria che si rendessero necessari per il migliorare il funzionamento degli impianti. A tal fine saranno concordati i relativi compensi e stipulati i conseguenti atti aggiuntivi al contratto principale. In ogni modo non è assolutamente precluso all'Ente di avvalersi direttamente, ove lo ritenga, di altre ditte, da scegliersi con le procedure disciplinate dalle leggi in materia, senza che ciò possa costituire, da parte dell'Appaltatore, motivo di opposizione o richiesta economica di qualunque tipo.

CAPITOLO V PAGAMENTI ALL'APPALTATORE

ART. 36 - COMPENSI E MODALITÀ' DI PAGAMENTO

A corrispettivo di tutti gli obblighi e prestazioni assunti con il presente Capitolato ad eccezione degli oneri a richiesta sarà corrisposto all'Appaltatore un compenso forfettario per l'impianto di depurazione stabilito secondo quanto sotto riportato :

ANALISI COSTI CONDUZIONE DEPURATORE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO COSTO ANNUO

Personale contratto fisee part-time n. 2 unità	€. 41.300,00
Personale direttore tecnico	€. 5.000,00
Smaltimento fanghi 40T	€. 6.800,00
Smaltimento vaglio 4 T	€. 680,00
Smaltimento sabbie 20T	€. 4.600,00
Fornitura Ipoclorito Kg. 10.000	€. 1.000,00
Materiali vari di consumo a corpo	€. 3.000,00
Analisi autocontrollo n. 3	€ 750,00
Assicurazioni	€. 1.500,00
SOMMANO	€. 67.130,00
Oneri sicurezza non soggetto a ribasso 3%	€. 2.013,90

	TOTALE	€. 69.143,90
Spese generali 10%		€. 6.914,39
Utile Impresa 10%		€. 6.914,39
	SOMMANO	€. 82.972,68
IVA AL 10%		€. 8.297,27
TOTALE GENERALE		€. 91.269,95

La contabilizzazione degli oneri di cui al presente articolo verrà redatta con cadenza bimestrale.

L'Ente provvederà al pagamento in favore dell'Appaltatore delle somme certificate, con visto di regolarità entro 30 giorni dall'apposizione del visto stesso .

Con la apposizione del visto verranno eventualmente detratti gli importi dovuti per interventi eseguiti dall'Ente in danno dell'Appaltatore, le penalità per inadempienze come precisato all'art. 39 del già citato Capitolato ed il risarcimento di danni eventuali prodotti alle opere dell'Ente e a terzi, sia in dipendenza del presente contratto che per altri rapporti che potrebbero intercorrere con la stessa ditta Appaltatrice.

Interventi straordinari del primo anno da realizzarsi entro 6 mesi dalla consegna del servizio.

Importo €. 28.765,00

Per lavori €. 26.150,00

Per IVA 10% 2.615,00

Interventi da effettuare:

1) GRIGLIATURA GROSSOLANA E BY-PASS

1.1	Sostituzione cavi deteriorati con altri nuovi e di adeguata sezione e protezione.
-----	---

2) ROTOSTACCIATURA

2.1	Fornitura e posa in opera di nuovo trasportatore a coclea per l'allontanamento del materiale rimosso dal rotostaccio.
-----	---

3) DENITRIFICAZIONE, OSSIDAZIONE/NITRIFICAZIONE

3.1	<u>Predenitrificazione:</u> intervento di riparazione del miscelatore sommersibile esistente comprendente: lo smontaggio dal sito d'installazione, il rifacimento dell'avvolgimento dello statore, la sostituzione dei cuscinetti e del kit di montaggio, il rimontaggio nel sito d'installazione e la messa in esercizio.
3.2	<u>Ossidazione:</u> Fornitura e posa in opera di n° 2 soglie sfioranti in acciaio inox; <u>N.B.:</u> L'intervento implica il FERMO IMPIANTO per qualche ora e lo svuotamento del pozzo di deflusso liquami ossidati.

4) COMPRESSORI PER OSSIDAZIONE/NITRIFICAZIONE

4.1	Sostituzione cavi deteriorati con altri nuovi e di adeguata sezione e protezione.
4.2	Fornitura e posa in opera di n° 1 teleruttore;
4.3	Fornitura e posa in opera di n° 3 orologi temporizzatori.

5) SEDIMENTAZIONE FINALE (N° 2 LINEE PARALLELE)

5.1	Fornitura e posa in opera di n° 1 nuovo motoriduttore.
5.2	Modifica profili di sfioro vaschette.
5.3	Sostituzione del cavo elettrico 4g 2,5 di alimentazione del carroponete per una lunghezza di circa 70,00 m, da quadro generale sino alla ralla.

6) SOLLEVAMENTO FANGHI DI RICIRCOLO E DI SUPERO

6.1	Fornitura e posa in opera di n° 2 valvole a farfalla in PVC DN 200 incluso: a) lo svuotamento del pozzo e, parzialmente, delle due vasche di sedimentazione; b) la saldatura di n° 2 flange DN 200 sull'estremità dei 2 tubi in ingresso al pozzo fanghi; d) l'installazione delle 2 valvole a farfalla in PVC.
6.2	Intervento di riparazione dell'elettropompa sommersibile comprendente: lo smontaggio dal sito

	d'installazione, il rifacimento dell'avvolgimento dello statore, la sostituzione dei cuscinetti e del kit di montaggio, il rimontaggio nel sito d'installazione e la messa in esercizio.
6.3	Sostituzione del cavo elettrico di alimentazione di una delle elettropompe di ricircolo fanghi per una lunghezza di circa 70,00 m, dal quadro generale sino alla pompa.

7) PRE-ISPESSITORE FANGHI

7.1	Fornitura e posa in opera di un nuovo motoriduttore da 0,55 kW.
-----	---

8) COMPRESSORI PER STABILIZZAZIONE FANGHI

8.1	Fornitura e posa in opera di ogni materiale, prestazione, personale, mezzi d'opera per procedere alla modifica del collettore di mandata dell'aria di processo alla vasca di digestione fanghi, in modo da eliminare definitivamente il ritorno di acqua all'interno dei compressori; detto collettore deve essere prolungato sino ad oltrepassare la sommità della vasca formando quindi un "collo d'oca" che impedirà al liquido di rigurgitare all'interno del tubo dell'aria e di raggiungere i compressori.
8.2	Fornitura e posa in opera di n° 2 orologi temporizzatori, n° 1 per ogni compressore, da installare sul quadro elettrico di comando e controllo.

9) DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI

9.1	Realizzazione degli interventi necessari per il completamento dell'impianto elettrico di sezione della disidratazione meccanica fanghi.
9.2	Fornitura e posa in opera di n. 1 nuova elettropompa sommergibile idonea per il servizio, comprensiva di piede di accoppiamento rapido, organi d'intercettazione, tubi guida, catena ed ogni accessorio; completa inoltre del tratto di collegamento alla condotta di mandata esistente.

Tali importi saranno corrisposti entro 30 gg dall'emissione della fattura a cui dovrà essere apposto il visto di regolarità sull'esecuzione.

ART. 37 - VARIAZIONE DEL COMPENSO FORFETARIO

Il compenso forfetario di cui all'art. 4, nel corso del contratto potrà subire variazioni in più o in meno nei casi previsti dagli art. 31 (affidamento o dismissione di stazioni di trattamento di impianto affidato), art. 32 (affidamento di nuovo impianto), art. 33 (dismissione anticipata di impianto) o per imposizione di un limite allo scarico più restrittivo imposto da una nuova normativa.

ART. 38 - REVISIONE DEI COMPENSI ALL'APPALTATORE

I compensi dovuti all'Appaltatore, per l'espletamento del servizio di cui all'art. 4 sono assoggettati su espressa richiesta ad aggiornamento annuale ai sensi dell'art. 6, comma 4, legge 24.12.1993, n. 537, come modificato dall'art. 42 della legge 23.12.1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Funzionario competente a procedere alla revisione e il Responsabile del Procedimento nominato dall'Ente. L'aggiornamento annuale verrà calcolato in base agli indici ISTAT per la variazione del costo della mano d'opera FISE. Resta inteso che tale aggiornamento non verrà applicato nel primo anno contrattuale.

L'incasso dei compensi revisionati si intende accettazione da parte dell'Appaltatore della revisione effettuata dall'Ente. Per quanto riguarda l'emissione ed il pagamento successivo dei relativi certificati si applicherà quanto stabilito all'art. 36.

ART. 39 - PENALI

Qualora vengano accertate inadempienze da parte dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal contratto, si darà luogo a detrazioni, da applicarsi sugli importi dei certificati, a titolo di penale come di seguito specificato.

La penale verrà determinata di norma quale percentuale (per mille) del compenso totale annuo per il servizio di conduzione stabilito in contratto e/o dell'importo relativo agli oneri a richiesta o in misura fissa predeterminata:

1. Per ogni giorno di ritardo 1,0 ‰ del compenso totale annuo;
2. Per ogni parametro superato € 100,00 (art. 27, art. 29).

L'applicazione delle penali non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali connesse ad inosservanze di leggi e regolamenti.

L'applicazione delle suddette penali non pregiudica il diritto dell'Ente di provvedere d'ufficio alla esecuzione degli interventi occorrenti in danno dell'Appaltatore.

Nel caso in cui le inadempienze di cui sopra dovessero ripetersi con una certa frequenza e, comunque, dovessero comportare sanzioni pecuniarie per un importo complessivo superiore al 10% del corrispettivo annuo di cui all'art. 4, sarà applicato l'art. 46 del presente Capitolato.

ART. 40 - COLLAUDAZIONE

Qualora esistano riserve o domande dell'Appaltatore, circa la contabilizzazione eseguita dal RUP, unitamente all'attestazione di cui sopra, il Responsabile del Procedimento redigerà relazione riservata sulle riserve e richieste di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore, nella quale dovrà avanzare motivate proposte per la risoluzione delle medesime.

Nel caso in cui l'ammontare delle riserve comporti una variazione sostanziale, ed in ogni caso, non inferiore al 10% degli importi contrattuali afferenti i suddetti servizi, troveranno applicazione, per la risoluzione delle stesse, gli artt. 205 e 206 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Negli altri casi troverà applicazione la disciplina del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con D.P.R. 554/1999.

E' ammesso il ricorso all'arbitrato per dirimere le controversie.

CAPITOLO VI DISPOSIZIONI, PARTICOLARI E VARIE

ART. 41 - TEMPO UTILE PER DARE ESECUZIONE ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE ED AGLI ONERI A RICHIESTA

L'esecuzione degli oneri a richiesta dovrà avvenire nei tempi assegnati nei progetti ovvero in relazione ad ogni altro ordine, che potrà riguardare anche prescrizioni tecniche, impartito dal Responsabile del Procedimento, con apposito ordine di servizio nel quale sarà fissato, fra l'altro, il termine entro il quale l'Appaltatore deve dare adempimento a quanto ordinatogli.

Si precisa che non saranno contabilizzati e riconosciuti i lavori eseguiti senza la prevista consegna od il previsto ordine di servizio.

ART. 42 - SOSPENSIONE

Qualora ragioni particolari impedissero temporaneamente di dare esecuzione alle prescrizioni tecniche ed agli interventi ordinati ai sensi dell'art. 41, il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di ordinare la sospensione, salvo a farli riprendere appena dette ragioni vengano a cessare.

Tale sospensione e la ripresa dei lavori alla cessazione della sospensione, dovranno essere verbalizzate.

Nessun indennizzo, pertanto, spetta all'Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata, però sarà computata nel termine utile a dare esecuzione agli ordini impartiti.

ART. 43 - PROROGHE

L'Appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabili, non sia in grado di dare esecuzione alle prescrizioni tecniche ed agli interventi nei termini fissati nell'ordine di cui all'art. 41, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento, purché le domande siano presentate prima della scadenza dei termini anzidetti. Anche le proroghe dovranno essere verbalizzate.

ART. 44 - DOCUMENTI CONTABILI E TECNICI

I documenti riconosciuti validi sono quelli in uso presso l'Amministrazione dell'Ente per i lavori dell'esercizio.

L'Ente si riserva, comunque, la facoltà di variare il tipo ed il numero dei documenti contabili e tecnici di adottarne dei nuovi e l'Appaltatore ha l'obbligo, in tal caso, di uniformarsi alle relative disposizioni.

ART. 45 - RECESSO DAL SERVIZIO

Il recesso viene considerato come volontario abbandono e dà luogo alla perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, fatte salve le azioni di rivalsa dell'Ente per gli ulteriori danni cagionati.

Il recesso dal servizio comporta automaticamente il recesso da tutte le altre prestazioni previste nell'atto di appalto.

ART. 46 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto di Appalto, mediante semplice denuncia scritta all'Appaltatore da effettuarsi per raccomandata A.R., qualora l'Appaltatore stesso risulti inadempiente, in base a precedenti diffide ricevute oppure si dimostri negligente e non dia affidamento per il regolare sollecito

svolgimento dei lavori ed in tutti gli altri casi previsti nel presente Capitolato d'Oneri ed eventuali atti aggiuntivi.

In ogni caso la risoluzione, che riguarderà l'intero oggetto dell'appalto, dovrà essere decisa dagli Organi di Amministrazione dell'Ente, su proposta degli del Responsabile del Procedimento con le conseguenze previste dall'art. 7, salvo il risarcimento dei danni subiti e maggiori spese sostenute dall'Ente per provvedere, per la durata convenzionale, all'espletamento dell'appalto.

ART. 47 DIVIETO DI PRELIEVO DEI LIQUAMI

E' fatto divieto assoluto all'Appaltatore di prelevare i liquami di fognatura e, comunque, di usare gli stessi per qualsiasi scopo.

L'Appaltatore e tenuto a sorvegliare che non avvengano prelevamenti di detti liquami da parte di terzi, nelle parti di opere affidategli in custodia.

ART. 48 - ACCESSO SULLE OPERE

L'Appaltatore non dovrà consentire l'accesso alle opere tenute in conduzione ad estranei. Sarà consentito l'accesso per le ispezioni e per visite solo ai funzionari autorizzati dall'Ente preposti al settore, alle persone espressamente autorizzate ed ai funzionari delle Amministrazioni cui competono i controlli e le ispezioni di legge.

L'Ente, tramite gli Uffici, potrà autorizzare visite agli impianti di depurazione a tutte le persone che facciano richiesta motivata, quali tecnici ed amministratori, scolaresche ecc...

Per ogni visita ai terzi autorizzata dall'Ente, il Responsabile del Procedimento ne darà comunicazione all'Appaltatore perché questo consenta l'accesso all'impianto.

ART. 49 - CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO, LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI, NORME DEL CODICE CIVILE, DEFINIZIONE CONTROVERSIE, LEGGI STATALI E REGIONALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato d'Oneri si fa riferimento alle norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vigenti ed alle norme che regolano la materia relative al trattamento delle acque reflue urbane.

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere tra l'Ente e l'Appaltatore è ammesso il ricorso alla competenza arbitrale; il foro competente è Catanzaro.

L'Appaltatore resta, infine, obbligato al rispetto di qualsiasi norma di legge Statale, Regionale e Regolamentare che dovesse essere emanata nel corso del servizio e che, comunque, regoli o abbia attinenza con la depurazione e l'oggetto dell'appalto.

ART. 50 - DIREZIONE DEI LAVORI - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di nominare una Direzione dei Lavori a supporto del Responsabile del Procedimento costituita da esperti appositamente incaricati di verificare, monitorare e controllare il funzionamento degli impianti e delle stazioni di sollevamento, il servizio svolto dall'Appaltatore.

La funzione di Responsabile del Procedimento e svolta dal geom. Vito Bruno Roti (Responsabile Servizio Manutenzione).

Alla Direzione dei Lavori ed al Responsabile del Procedimento competono, sia per i lavori che per la gestione, le prerogative e le funzioni di cui alle leggi sui LL.PP. ed, in particolare, al Regolamento per la Direzione, Contabilità e Collaudazione dei lavori dello Stato.

ART. 51 -VISITE ALL'IMPIANTO DA PARTE DI TERZI

L'Ente potrà autorizzare le visite agli impianti di trattamento a tutte le persone che ne faranno motivate richiesta, quali tecnici ed Amministratori di altri Enti, scolaresche, ecc., visite alle quali dovrà partecipare o il chimico o l'ingegnere dipendenti dell'Appaltatore che dovrà essere a disposizione per eventuali spiegazioni o illustrazione dell'impianto e del relativo funzionamento con il supporto di relazioni e presentazioni da distribuire ai partecipanti.

Non e necessaria l'autorizzazione dell'Ente per accedere all'impianto da parte dei propri Amministratori, dei tecnici preposti alla sorveglianza, dei tecnici degli Uffici Pubblici preposti al controllo dell'impianto.

Per ogni visita autorizzata dall'Ente a terzi, verrà data comunicazione all'Appaltatore affinché questo predisponga l'accesso all'impianto e la presenza del personale responsabile. L'Appaltatore provvederà a far firmare ai terzi visitatori una dichiarazione di sgravio di responsabilità civile per eventuali danni che potessero loro accadere durante la visita dell'impianto.


INDICE	
CAPITOLO I	2
OGGETTO DEL SERVIZIO	2
ART. 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	2
ART. 2 - ONERI A CARICO DELL'ENTE	2
ART. 3 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	3
CAPITOLO II	3
SERVIZIO E CONSEGNA DELLE OPERE	3
ART. 4 - IMPORTO ANNUO DEL SERVIZIO	3
ART. 5 - DIVIETO DI SUBAPPALTO	3
ART. 6 - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA	4
ART. 7 - CAUZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE	4
ART. 8 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRAZIONE ED ACCESSORIE A CARICO DELL'APPALTATORE	5
ART. 9 - DURATA DEL SERVIZIO	5
ART. 10 - DOMICILIO LEGALE DELL'APPALTATORE	5
ART. 11 - DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL'APPALTATORE	5
ART. 12 - STATO DI CONSISTENZA E DI ESERCIZIO	5
ART. 13 - RICONSEGNA DELLE OPERE - FINE SERVIZIO	5
CAPITOLO III	5
DEBITI DELL'APPALTATORE	5
ART. 14 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO	5
ART. 15 - CUSTODIA	5
ART. 16 - AREE A	6
ART. 17 - INCORVENIENTI E DANNI ALLEZZI	6
ART. 18 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	7
ART. 19 - PERSONALE DELL'APPALTATORE	7
ART. 20 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI	7
ART. 21 - SICUREZZA DELL'IMPIANTO E SALUBRITA' DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	7
ART. 22 - DIREZIONE TECNICA DELL'IMPIANTO	8
ART. 23 - ATTREZZI, MATERIALI, ATTREZZI, CARICHI E DI CANTIERE	8
ART. 24 - APPARECCHIATURE	9
ART. 25 - RISERVO DI LEGGE IN MATERIA DI SUBRIGHI E SPALTIMENTI	9
ART. 26 - CAMPIONAMENTI ED ANALISI	10
ART. 27 - LIMITI DI SCARICO	10
ART. 28 - MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA	11
ART. 29 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11
ART. 30 - DOCUMENTAZIONE E RESTITUZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO	12
ART. 31 - AFFIDAMENTO O DISMISSIONE DI STAZIONI DI TRATTAMENTO DOMESTICO (DOTTORATO)	12
ART. 32 - AFFIDAMENTO DI NUOVO IMPIANTO	13
ART. 33 - DISMISSIONE ANTICIPATA DI IMPIANTO	13
CAPITOLO IV	14
ONERI A RICHIESTA	14
ART. 34 - RINNOVAMENTI, POTENZIAMENTI O ADEGUAMENTI DI MACCHINE, APPARECCHIATURE ED OPERE CIVILI	14
ART. 35 - ONERI ULTERIORI A RICHIESTA	14
CAPITOLO V	14
COMPENSI ALL'APPALTATORE	14
ART. 36 - COMPENSI E MODALITA' DI PAGAMENTO	14
ART. 37 - VARIAZIONE DEL COMPENSO FORFETTARIO	15
ART. 38 - REVISIONE DEI COMPENSI ALL'APPALTATORE	16
ART. 39 - PENALI	16
ART. 40 - COLLAUDAZIONE	17
CAPITOLO VI	17
DISPOSIZIONI, PARTICOLARI E VARIE	17
ART. 41 - TEMPO UTILE PER LA RESECUZIONE - LE PRESCRIZIONI TECNICHE ED AGGI	17

ONERI A RICHIESTA	
ART. 42 - SOSPENSIONE	17
ART. 43 - PROROGHE	
ART. 44 - DOCUMENTI CONTABILI E TECNICI	17
ART. 45 - RECESSO DAL SERVIZIO	17
ART. 46 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	17
ART. 47 - DIVIETO DI PRELIEVO DI ACQUA	
ART. 48 - ACCESSO SULLE OPERE	18
ART. 49 - TITOLATO GENERALE - APALTO - EFFETTI SULLI ATTI PUBBLICI - NORME DEL CODICE CIVILE - DEFINIZIONE - TIPOVERSI - LEGGI - ALI E REG. - ALI	18
ART. 50 - DIREZIONE DEI LAVORI - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	18
ART. 51 - VISITE ALL'IMPIANTO DA PARTE DI TERZI	

Chiaravalle Centrale, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Vito Bruno Roti



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

geom. Giuseppe Stefano Gullì

